

Mi pare del resto che dietro alle tante dichiarazioni che sono già state fatte e dalla Commissione e dal Ministero i diritti dei danneggiati delle provincie d'Ivrea e di Biella restino sufficientemente tutelati, e che senz'altro si potrebbe passare alla votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole deputato Riccardi pare debba essere posposto a quello del deputato Arnulfo. Mantengo quindi la precedenza all'ordine del giorno del deputato Arnulfo e lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'ordine del giorno del deputato Riccardi.

(Non è approvato.)

Viene quindi l'aggiunta proposta dal signor Mellana, alla quale aderisce anche il deputato Sulis. (*Vedi sopra*)

(Non è approvata.)

Passo all'articolo 2:

« Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire 10,000 od una rendita di lire 1000 per causa del loro commercio o della loro professione. »

MOIA. Nella discussione generale, il deputato Cagnardi ebbe già a rilevare alcune difficoltà che risulterebbero nell'applicazione di quest'articolo 2. Egli mosse il dubbio, se per patrimonio di 10,000 lire s'intendeva il patrimonio posseduto prima de' danni ricevuti o quello che sarebbe rimasto dopo.

L'onorevole signor Di Revel rispose che si doveva considerare il patrimonio rimasto dopo i danni sofferti. Benchè questa interpretazione non sia nell'articolo, io l'accetto, e trovo che la difficoltà invece di diminuire s'accresce.

Nel fatto citato dal signor Cagnardi noi abbiamo un negoziante il quale ha perduto intieramente un capitale di 36,000 lire che costituiva tutto il suo avere; egli ha dunque diritto ad un risarcimento, ma questo risarcimento sarà egli integrale? Verrà risarcita l'intera somma di 36,000 lire, oppure non si daranno che lire 10,000? Questo è quello che la legge non dice, e che sarebbe necessario di precisare.

Supponiamo che anche questo dubbio si sciogla col dire che si limiterà il risarcimento alla somma di 10,000 lire, perchè non mi parrebbe equo che chi ha perduto 36,000 lire ne riceva il risarcimento totale, e un altro invece che avrebbe perduto, per esempio, 20,000 lire non dovesse ricevere nulla perchè gli è ancora rimasto un capitale di 11,000 lire. Ma le difficoltà s'aumentano poi maggiormente, qualora noi consideriamo la categoria di quelli che non hanno diritto ad indennità, perchè sono provvisti d'una rendita di lire 1000 per causa del loro commercio o della loro professione; la prima difficoltà che si presenta è questa: qualora si tratti di un individuo il quale abbia una pensione di lire 1000 ed abbia perduto tutto il patrimonio, egli in forza di quest'articolo non avrà diritto a nessuna indennità. Ve ne sarà poi un altro il quale avrà una rendita per la sua professione di lire 900 ed un patrimonio di 9000 lire; io vi domando se quest'individuo sarà risarcito. Ciò è appunto quello che l'articolo non dice. Nel caso addotto dal deputato Cagnardi si presenta un'altra difficoltà; egli ci disse che quel negoziante il quale aveva perduto il suo capitale trovò modo, mediante amici che ebbero fiducia nella di lui onestà e capacità, di rimediare a' suoi negozi; egli può così trar partito del suo personale, e colla pratica ch'egli ha degli affari e colla sua attività si crea una rendita maggiore di lire 1000. Io vi domando se costui avrà ancora diritto al risarcimento.

L'onorevole signor Di Revel rispose che questa rendita, creata per mezzo dei capitali altrui, non poteva essere considerata come quella cui accenna quest'articolo.

Io risponderò che la rendita della professione può essere anche quella che si guadagna mediante impiego di capitali altrui; così pure accade per uno stipendiato che fa valere le altrui proprietà. Così nel caso nostro bisognerebbe, nel valutare la rendita di quell'individuo, vedere, se, dedotti gl'interessi del capitale che ha preso ad imprestito, gli rimane ancora sui suoi guadagni tanto che basti per arrivare alla somma di mila lire annue.

Ecco, o signori, un'altra difficoltà che l'articolo 2 non prevede. Io non so come tutti questi dubbi verranno risolti, quando si tratterà di applicare quell'articolo, e perciò chiederei al signor relatore della Commissione di darci qualche schiarimento a questo riguardo. Intanto io mi persuado d'una cosa, o signori, ed è questa, che quando si lascia il terreno de' principii, quando si abbandona la via larga e diritta della giustizia per scendere nei tortuosi sentieri de' mezzi termini e degli espedienti, si viene necessariamente a riuscire all'assurdo ed all'impossibile. (*Bravo! Bene!*) Qui non vi sono che due sistemi: quello che ammette il diritto al risarcimento e quello che lo nega: se si ammette il diritto, bisogna risarcire integralmente; se si nega questo diritto, allora non bisogna dar niente. Nè mi si dica che vi erano dei bisognosi; signori, ai bisognosi non si danno risarcimenti, ma si fa loro l'elemosina (*Bravo! Bene!*) ed allora bisognava che queste 500,000 lire fossero date loro come elemosina. Questi, o signori, sono i veri principii, io lascio poi agli altri di parlarvi degli espedienti, e se dietro questi principii si fosse creduto sufficiente questa somma per sovvenire ai bisognosi, allora questa somma andava distribuita come si distribuisce l'elemosina; bisognava, cioè, nominare una Commissione la quale avesse pieni poteri per giudicare sommariamente tutti i casi che si sarebbero presentati, e distribuire questi soccorsi secondo la sua coscienza.

Pertanto io combatto quest'articolo secondo come inapplicabile, fino a che il relatore della Commissione non abbia data qualche spiegazione che sia ragionevole.

PICCON, relatore. L'articolo 2 della legge è necessariamente connesso col principio della Commissione, cioè, che il risarcimento si facesse, non in via di diritto, ma bensì in via di sovvenzione, e per semplice motivo di equità naturale; quindi nè veniva che nella distribuzione non si potesse seguire il principio secondo il quale si dovessero risarcire tutti indistintamente i danni.

Ma debbo far osservare alla Camera che la Commissione si preoccupò principalmente di sovvenire a quei danneggiati i quali si trovavano in uno stato sommamente bisognoso. Difatti essa avendo veduto che alcuni tra i danneggiati erano stati privi degli arredi più necessari che avevano nelle loro case, credette assolutamente convenevole di venir loro in aiuto e trattarli diversamente da coloro che si trovassero in miglior condizione di fortuna.

Dico poi che il primo degl'inconvenienti accennati dall'onorevole preopinante non si può verificare. Se ho ben compresa la sua idea, egli domandava se quello il quale avesse sofferto un danno di 36,000 lire dovesse essere indennizzato soltanto della somma di lire 10,000.

Le parole della legge esprimono un'idea del tutto diversa. Colui che avesse sofferto un danno di 36,000 lire non patirebbe l'intero danno, perchè se non avesse avuto altro, naturalmente al giorno d'oggi si troverebbe in uno stato di bisogno pari a quello che possedendo per 13,000 lire ne avesse perduto 6 o 7 mila.

E qui mi giova avvertire che non si può nemmeno ammettere la proposta stata fatta dal deputato Cagnardi, il quale